



Decreto del Direttore amministrativo nr. 21 del 03/03/2021

Proponente: Dott.ssa Marta Bachechi

Settore Affari generali

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Ing. Marcello Mossa Verre

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Marta Bachechi

Estensore: Sig.ra Alessandra Ricciardi

Struttura stabile di supporto ai RUP: Settore Provveditorato

Il Responsabile Dott.ssa Daniela Masini

Oggetto: Affidamento dell'accordo quadro per il servizio di ritiro, spedizione e recapito della corrispondenza di ARPAT, nonché degli atti giudiziari di ARPAT, alla società Poste Italiane Spa.

ALLEGATI N.: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Allegato 1 - Atti relativi all'affidamento diretto	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *oltre 10.000.000*

Il Direttore amministrativo

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 e s.m.i., avente per oggetto “Nuova disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT);

Visto il decreto del Direttore generale n. 56 del 06.04.2017, con il quale alla sottoscritta è stato rinnovato, a decorrere dal 10.04.2017, l’incarico di Direttore amministrativo dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell’Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Ricordato che:

- con decreto del Direttore amministrativo n. 1 del 1.02.2016, è stato aggiudicato a Poste Italiane Spa, l'accordo quadro con un unico operatore economico di durata quadriennale per l'appalto dei servizi di ritiro, spedizione e recapito della corrispondenza di ARPAT per il periodo 1.08.2016-31.07.2020, nonché il servizio di ritiro, spedizione e notifica degli atti giudiziari, in esclusiva;
- con decreto del Direttore amministrativo n. 62/2020 è stato costituito il gruppo di lavoro finalizzato alla "progettazione" dell'intervento di acquisto relativo al servizio di ritiro e recapito di corrispondenza e di notifica degli atti giudiziari;
- con decreto del Direttore amministrativo n.89/2020 è stata disposta la proroga del servizio affidato a Poste Italiane con proprio decreto n. 1/2016, dal 1.8.2020 al al 31.12.2020, successivamente prorogato al 31.3.2021 con relazione di negoziazione in data 24.12.2020 (agli atti) CIG Z082FF94D7 (ritiro, spedizione e recapito della corrispondenza), CIG Z352FF9534 (ritiro, spedizione e notifica degli atti giudiziari), nelle more dell'espletamento della nuova procedura di affidamento;

Dato atto che il gruppo di lavoro ha redatto la relazione (agli atti) ha evidenziato i risultati dell'istruttoria svolta , sulla base della quale sono stati redatti gli atti per procedere all'affidamento;

Verificato che tra gli strumenti messi a disposizione di CONSIP, alla data del 2.02.2021, risulta un bando attivo nel Sistema Dinamico di Acquisizione denominato "Servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi", che però prevede un appalto specifico solo nel caso di valore superiore alla soglia di importo in ambito comunitario e quindi non adeguato alle esigenze di ARPAT;

Considerato che l'art. 1, comma 2, lett.a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2010, n. 120, in deroga fino al 31.12.2021, a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, stabilisce che si proceda mediante affidamento diretto, per gli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a euro 75.000,00, IVA esclusa;

Dato atto che:

- il servizio di recapito postale ordinario e il servizio di notifica degli atti giudiziari sono tipologie di servizio di natura particolare, che fino a qualche anno fa, erano riservati per legge a Poste Italiane Spa;
- il servizio di recapito della corrispondenza ordinaria, che nel tempo si va progressivamente riducendo stante la dematerializzazione della documentazione, si può quantificare in euro 50.000,00, esclusa IVA per la durata di 4 anni, ed il servizio di notifica degli atti giudiziari si può quantificare in euro 20.000,00, esclusa IVA, per la durata di 4 anni, per un totale di euro 70.000,00 esclusa IVA;
- che in sede di predisposizione degli atti per l'affidamento dei servizi sono stati rilevati come confacenti alle esigenze di ARPAT e ritenute indispensabili per assicurare il corretto svolgimento del servizio, i medesimi requisiti di partecipazione e i criteri di selezione delle offerte, previsti nell'ultima procedura di appalto espletata da Regione Toscana (suddivisa in due lotti: • LOTTO 1 - Corrispondenza ordinaria e registrata e servizi opzionali • LOTTO 2 - Atti giudiziari, di cui al Decreto Dirigenziale - Direzione Organizzazione e sistemi informativi di Regione Toscana - di

- aggiudicazione n. 14106 del 2.9.2020;
- che la procedura di gara è stata aggiudicata a Poste Italiane Spa;
- che la procedura regionale è stata espletata e conclusa nel 2020;
- che anche la procedura di affidamento dei medesimi servizi in oggetto, espletata dal Comune di Firenze, è stata aggiudicata a Poste Italiane S.p.a con Provvedimento dirigenziale n. 5140 del 11.7.2019;
- che il lotto 2 per il servizio di corrispondenza della procedura di gara espletata da ESTAR è stato aggiudicato a Poste Italiane con determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisizione beni e servizi di ESTAR n. 749 del 27.5.2019;

Considerato che si può presumere, alla luce dei recenti esiti della procedura di affidamento dei medesimi servizi di interesse di ARPAT, da parte degli enti sopraindicati, che l'individuazione sul mercato di un soggetto, diverso da Poste Italiane S.p.a, di cui alla procedura di gara espletata da Regione Toscana, non sia ragionevolmente ravvisabile;

Tenuto conto che ARPAT in caso di espletamento di una procedura concorsuale utilizzerebbe quali criteri di partecipazione dei concorrenti e criteri di selezione dell'offerta assimilabili a quelli utilizzati dagli enti sopraindicati;

Ritenuto, pertanto, ai fini dell'economicità e speditezza dell'azione amministrativa, per i motivi di cui sopra, di soprassedere all'espletamento di una specifica indagine di mercato per l'affidamento del servizio di cui trattasi, che si presume porterebbe al medesimo risultato della procedura di gara espletata da gli enti sopraindicati;

Considerato che le sopracitate motivazioni portano al superamento del criterio di rotazione di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto delle caratteristiche del mercato di questa particolare tipologia di servizio;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'avvio delle procedura finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come derogato fino al 31.12.2021 dall'art. 1, comma 2, lett.a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2010, n. 120, a Poste Italiane spa, servizio di ritiro, spedizione e recapito della corrispondenza, nonché del servizio di ritiro, spedizione ed il servizio di notifica degli Atti Giudiziari, mediante richiesta di offerta dei prezzi delle varie tipologie di prodotti di interesse dell'Agenzia, sulla piattaforma telematica START;

Visti gli atti elaborati specificatamente per la richiesta di offerta sopra citata (allegato "1"):

- lettera di richiesta di offerta
- capitolato speciale di appalto comprensivo di allegati A e B
- proposta economica di dettaglio
- schema di contratto e dichiarazione accettazione clausole ex art. 1341 C.C.
- Accordo Data Protection

Tenuto conto che la richiesta di offerta è finalizzata all'affidamento di un accordo quadro della durata di 4 anni, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del valore massimo di euro 70.000,00, oltre IVA, oltre a eventuali modifiche contrattuali per complessivi euro 4.000,00, esclusa IVA, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016;

Ricordato che l'accordo quadro è una tipologia contrattuale che consente di regolamentare gli affidamenti specifici che saranno effettuati nel periodo di validità dello stesso alle condizioni offerte (prezzi unitari per tipologie prodotti), senza che possano essere pretesi indennizzi o quant'altro per il mancato raggiungimento del valore dell'accordo quadro;

Considerato che non ricorrono le condizioni per la redazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., giacché l'appalto non si espleta nei luoghi di giuridica disponibilità di Arpat (trattasi di mera consegna/ritiro);

Dato atto che il presente decreto è riconducibile alla seguente categoria del data protection: affidamento di trattamenti dati a soggetti esterni con nomina di Responsabile, come da art. 28 del GDPR e data protection policy);

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1. di procedere, per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento, all'avvio delle procedura finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come derogato fino al 31.12.2021 dall'art. 1, comma 2, lett.a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2010, n. 120, a Poste Italiane spa, del servizio di ritiro, spedizione e recapito della corrispondenza, nonché del servizio di ritiro, spedizione ed il servizio di notifica degli Atti Giudiziari, mediante richiesta di offerta dei prezzi delle varie tipologie di prodotti di interesse dell'Agenzia, sulla piattaforma telematica START;
2. di approvare i seguenti atti elaborati specificatamente per la richiesta di offerta sopra citata (allegato "1"):
 - lettera di richiesta di offerta
 - capitolato speciale di appalto e allegati A e B
 - proposta economica di dettaglio
 - schema di contratto e dichiarazione accettazione clausole ex art. 1341 C.C.
 - Accordo Data Protection
3. di stabilire che l'affidamento avverrà nella forma dell'accordo quadro della durata di 4 anni, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del valore massimo di euro 70.000,00, esclusa IVA, oltre a eventuali modifiche contrattuali per complessivi euro 4.000,00, esclusa IVA, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016 come meglio previsto dal Capitolato speciale di appalto;
4. di riservarsi di approvare le condizioni economiche che saranno offerte da Poste Italiane Spa con successivo provvedimento;
5. dato atto che non ricorrono le condizioni per la redazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., giacchè l'appalto non si espleta nei luoghi di giuridica disponibilità di ARPAT (trattasi di mera consegna/ritiro);
6. di quantificare il costo per il periodo 01.04.2021-31.03.2025 in euro 85.400,00 (compresa IVA), che sarà ricompreso per la quota di competenza nei bilanci economici relativi agli anni 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 alla voce "acquisti di servizi";
7. di individuare quale "Responsabile Unico del procedimento" ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, il Responsabile del Settore Affari generali;
8. di trasmettere il presente decreto all'Ufficio DPO per la conservazione nel dossier data protection, ai sensi del decreto del Direttore generale n. 186 del 31 dicembre 2019;
9. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio entro i termini della proroga in scadenza al 31.03.2021.

Il Direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Querci*

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 01/03/2021
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 01/03/2021
- Marta Bachechi , il proponente in data 01/03/2021
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 01/03/2021
- Marcello Mossa Verre , Direttore generale in data 02/03/2021

ARPAT - DIREZIONE AMMINISTRATIVA - Settore Provveditorato

Via Porpora, 22 - 50144 - Firenze

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: DV.13.01.05 del a mezzo: START

Spett.le Poste Italia Spa

Oggetto: Richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per affidamento di un accordo quadro (art. 54, Comma 3, D.Lgs. N. 50/2016) con un unico operatore economico, di durata quadriennale per la regolamentazione dell'affidamento degli appalti attuativi relativi servizio di ritiro, spedizione e recapito della corrispondenza e servizio di notifica degli atti giudiziari

CIG.....

In esecuzione del Decreto del Direttore amministrativo di ARPAT n... del ... con il quale è stato disposto di procedere all'avvio della procedura finalizzata all'affidamento a codesta Società dell'accordo quadro in oggetto, si chiede di voler presentare sulla piattaforma telematica START all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>, la Vs.migliore offerta.

Le condizioni di affidamento sono disciplinate:

- dalla presente lettera di richiesta di offerta
- dal capitolato speciale di appalto e dagli allegati A e B
 - schema di contratto e dalla dichiarazione di accettazione delle clausol ex art. 1341 C.C.
 - Accordo Data Protection Agreement
 - dal DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni" - In particolare si richiamano i seguenti atti di ARPAT (inseriti nella documentazione di gara su START) :
 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui al Decreto D.G. n. 10/2020;
 - Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 166/2014.

1. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Dopo l'identificazione, l'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro le **ore ... del giorno ...**, la seguente documentazione:

1.1) DGUE – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO, Dichiarazione art. 80 comma 5 lettere c-bis, c-ter, f-bis) e f-ter) del D.Lgs. n. 50/2016.

Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016e s.m.i., sul possesso del requisito di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., **dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, **attraverso il DGUE**, disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)" - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016 **e attraverso il Modello denominato – Dichiarazione art. 80 comma 5 lettere c-bis, c-ter, f-bis) e f-ter) D.Lgs. n. 50/2016.**

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE o di qualsiasi altra dichiarazione, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il **DGUE**, dovrà essere compilato relativamente:

- alla parte II: Informazioni sull'operatore economico – tutte le sezioni,
- alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni
- alla parte IV: Criteri di selezione: Sezione A – Idoneità

1.2) OFFERTA ECONOMICA

Per presentare l'offerta economica espressa in valuta con n° 2 cifre decimali l'operatore economico dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line al passo 3 "presenta offerta"
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Il valore massimo dell'accordo quadro è **euro 70.000,00** esclusa IVA, pertanto il valore dell'offerta dovrà corrispondere al valore dell'accordo quadro.

1.3) DETTAGLIO ECONOMICO

L'operatore economico dovrà inserire nell'apposito spazio su START, il modulo denominato "Dettaglio economico" nel quale dovranno essere riportati, nell'apposita colonna, i prezzi unitari offerti per ogni tipologia di prodotto che compongono l'offerta; gli importi unitari non dovranno essere superiori a quelli riportati da ARPAT nella colonna, al netto di IVA. Il numero dei pezzi di ciascuna tipologia di prodotto sono presunti per il quadriennio.

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

Il suddetto documento dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante della società.

1.4) COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii)" in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2. -AVVERTENZE

- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella documentazione relativa alla presente richiesta di preventivo con rinuncia

- ARPAT si riserva la facoltà di non dare luogo all'affidamento o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che possano essere avanzate pretese al riguardo;
- ARPAT si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico;

3. - CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

ARPAT, prima dell'affidamento del contratto, effettua i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dall'operatore economico invitato.

Prima della stipula del contratto sarà richiesto all'affidatario **la costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.**

Il contratto viene stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata con firma digitale; le spese di bollo sono a carico del contraente.

4. - TERMINE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il termine del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 è di 60 gg. decorrenti dalla data della presente lettera di invito.

Ai fini della presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è il Responsabile del Settore Affari Generali, mentre la struttura stabile di supporto è il Settore Provveditorato di ARPAT.

La Responsabile del Settore Provveditorato
(Struttura stabile di supporto ai RUP ai sensi dell'art. 31, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016)
Dott.ssa Daniela Masini¹

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**ACCORDO QUADRO (EX ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, DI DURATA QUADRIENNALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI ATTUATIVI RELATIVI SERVIZIO DI RITIRO, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI
CIG.....**

Articolo 1 - Oggetto dell'accordo quadro

L'Accordo Quadro riguarda le modalità con cui ARPAT potrà ricorrere al servizio oggetto dell'appalto, mediante ordini/contratto che verranno attivati durante il periodo di durata del medesimo Accordo Quadro.

Con la stipula dell'Accordo Quadro, l'affidatario si impegna a rispondere ai singoli appalti attuativi (ordini/contratto) da parte delle strutture di ARPAT, fino alla conclusione del periodo di validità e alle condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

Il valore dell'accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, pertanto, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ARPAT costituendo l'Accordo Quadro unicamente un documento base per la regolamentazione e l'aggiudicazione degli appalti attuativi (ordini/contratto), i quali saranno effettuati sulla base dei singoli prezzi offerti in gara.

L'accordo quadro di cui al presente capitolato speciale di appalto ha ad oggetto la regolamentazione dei successivi appalti attuativi relativi a:

- a. **il ritiro della corrispondenza spedita dalle diverse sedi ARPAT**, come dettagliate nell'Allegato A, di cui all'articolo 3 del presente capitolato speciale di appalto;
- b. **il recapito della corrispondenza**, di cui all'articolo 4 del presente capitolato speciale di appalto;
- c. **tracciabilità delle raccomandate.**
- d. **ritiro degli atti giudiziari**, consegna a Poste Italiane per l'affrancatura e successiva lavorazione. Gli importi di affrancatura saranno rimborsati mensilmente dietro presentazione di regolare distinta (suddivisa per sedi di mittenza);
- e. **notifica degli atti giudiziari**
- f. **posta on line corporate (riserva servizio universale)**
- g. **pieghi di libro (riserva servizio universale)**
- h. **telegrammi (riserva servizio universale)**
- i. **fornitura modulistica per posta registrata (ricevute ritorno raccomandata e buste e ricevute di ritorno atti giudiziari)**

Si precisa che in corso di vigenza contrattuale l'indirizzo della sede della Direzione di ARPAT varierà, nell'ambito del Comune di Firenze.

Il ritiro della corrispondenza deve essere giornaliero, dal **lunedì al venerdì, secondo le frequenze riportate, per ciascun sede, nel richiamato Allegato "A", escluso sabato, domenica e festivi**. Sarà cura dell'affidatario comunicare tempestivamente eventuale diverse chiusure al pubblico delle suddette sedi.

Articolo 2 - Informazioni generali

1. Ai fini del presente capitolato si intendono:

- a) **Affidatario**: l'operatore economico selezionato per l'appalto del servizio;



- b) **Corrispondenza:** buste/plichi/pacchi indirizzati/spediti alla/dalle strutture di ARPAT;
- c) ARPAT: **Agenzia regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;**
- d) **R.U.P.:** il responsabile Unico del procedimento di ARPAT
- e) per “**punti di giacenza della posta inesitata**” si intendono le sedi presenti nei territori richiesti dove viene raccolta la corrispondenza che l'affidatario non è riuscito a consegnare per indirizzi errati, destinatario sconosciuto e simili, per le raccomandate i punti di giacenza sono quelli in cui gli utenti possono recarsi per provvedere personalmente al ritiro in caso di assenza all'atto del recapito.

2. Sono allegati al presente capitolato e ne costituiscono parte integrante i seguenti documenti:

- l'allegato A “Elenco delle strutture territoriali di ARPAT”
- l'allegato B “Penali”.
- fac-simile “Accordo Data Protection Agreement”

Articolo 3 – Il servizio di ritiro dalle sedi di ARPAT della corrispondenza da spedire

1. Il servizio di ritiro della corrispondenza da spedire prevede:
 - ritiro, **dalle ore 10:30 alle ore 13:00** presso la portineria della **Direzione ARPAT** in Firenze, via Nicola Porpora, 22, della corrispondenza da spedire;
 - ritiro, **dalle ore 10:30 alle ore 13:00** presso gli appositi ufficio accettazione/portineria, al piano terra delle **sedi ARPAT**, agli indirizzi riportati nel richiamato Allegato A, della corrispondenza da spedire.

La corrispondenza viene suddivisa a cura delle strutture ARPAT, in appositi idonei contenitori rigidi forniti dall'affidatario, come segue:

- corrispondenza non registrata;
- corrispondenza registrata, con relative distinte;
- in caso di corrispondenza registrata con ricevuta di ritorno (c.d. raccomandate A/R) e atti giudiziari e le relative cartoline (ricevuta di ritorno) saranno fornite già precompilate ed unite alle relative buste con una graffetta a cura del personale ARPAT: sarà cura dell'affidatario verificare la corrispondenza del destinatario sia sulle cartoline che sulla busta. Le ricevute di ritorno della corrispondenza registrata, dovranno essere fornite dall'affidatario.
- ulteriori altre tipologie.

Dell'avvenuto ritiro, l'affidatario deve rilasciare agli incaricati apposita attestazione, riportante la data, l'ora e il nominativo dell'incaricato che ha effettuato il servizio.

2. L'attività di cui al comma 1 non è soggetta a limiti quantitativi.
3. Tutta la corrispondenza ritirata deve essere trasportata in appositi idonei contenitori rigidi forniti dall'affidatario.

Articolo 4 - Il servizio di spedizione e recapito della corrispondenza

- 1) Il servizio di spedizione e recapito della corrispondenza di ARPAT consiste nella **consegna al domicilio dei destinatari della corrispondenza inviata dalle strutture ARPAT, sul**

territorio nazionale ed estero (casi minimali). La corrispondenza deve essere trasportata in appositi idonei contenitori rigidi forniti dall'affidatario.

- 2) Il servizio di spedizione della corrispondenza di ARPAT è curato direttamente dall'affidatario. Tale servizio prevede la lavorazione in giornata della corrispondenza presso la sede dell'affidatario e si articola come segue:
- **separazione della corrispondenza** per peso/dimensione e Comune di distribuzione e preparazione alla distribuzione;
 - distribuzione della stessa, con recapito su tutto il territorio nazionale:
 - **entro 4 giorni lavorativi** dal giorno del ritiro per la posta prioritaria;
 - **entro 5 giorni lavorativi** dal giorno del ritiro per la posta raccomandata;
 - **compilazione e consegna alla Direzione ARPAT, entro un giorno successivo dal ritiro, di apposite schede di rendiconto giornaliero suddivise per struttura di rendicontazione, con l'indicazione dei quantitativi e tipologie del prodotto, peso e costo;** qualora l'affidatario abbia, nel proprio sistema aziendale, già in essere forme di monitoraggio del luogo di destinazione, dovrà parimenti fornirlo.
 - **Fornitura di report mensili/semestrali/annuali suddiviso per cap con dettaglio delle singole postalizzazioni.**

Articolo 5 – Tracciabilità delle raccomandate e gestione posta inesitata

L'affidatario **dovrà tracciare la corrispondenza** consentendo ad ARPAT di seguire le raccomandate attraverso apposito sistema informatico, al quale accedere attraverso l'inserimento dell'ID della busta e il proprio nome utente.

L'affidatario dovrà provvedere, a sua cura e spesa, al recapito alla sede di ARPAT mittente della corrispondenza inesitata.

Articolo 6 – Pieghi libro-telegrammi-modulistica e Posta Online

I servizi sotto riportati, trattandosi di Servizi Universali di Poste Italiane Spa, sono soggetti ai costi indicati nel Tariffario dei servizi postali universale. Pertanto, per tali servizi si richiede le tariffe in vigore al 01.01.2021.

- **Pieghi di libro: servizio di spedizione di uno o più libri contemporaneamente in Italia (per un massimo di 5 Kg a spedizione), sia su supporto cartaceo che su supporto informatico (CD e DVD).**
- **telegrammi (riserva servizio universale)**
- **fornitura modulistica per posta registrata (ricevute ritorno raccomandata e buste e ricevute di ritorno atti giudiziari)**
- **Posta Online: servizio comprendente la stampa, imbustamento, affrancatura e invio della corrispondenza**

Articolo 7 – Servizio di ritiro e notifica atti giudiziari

Il servizio dell'Atto Giudiziario dovrà prevedere il ritiro, l'affrancatura e la notifica dell'atto stesso compresa la ricezione dell'avviso di ricevimento. Le tariffe dell'Atto Giudiziario dovranno includere le spese relative alle Comunicazioni di Avvenuta Notifica (CAN) e di Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD) eventualmente emesse ai fini del perfezionamento della notifica, ai sensi degli

artt. 7 e 8 della L. n. 890/1982.

Art. 8 - Valore massimo dell'accordo quadro. Definizione del corrispettivo e modifiche ex art. 106

1. Il valore massimo dell'accordo quadro relativo per la durata quadriennale è di Euro 70.000,00, oltre IVA.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ARPAT si riserva di affidare all'affidatario ulteriori servizi integrativi attinenti alla prestazione principale, qualora necessari e richiesti, fino a un massimo di 3.500,00 euro, oltre IVA, nonché l'eventuale revisione dei prezzi fino a euro 500,00, esclusa IVA, come previsto dal successivo art. 9.
3. Pertanto, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 il valore dell'accordo è di euro 74.000,00, oltre IVA.
4. Il valore complessivo dell'accordo quadro viene quantificato ai soli fini della normativa applicabile, il contratto sarà affidato a misura e il corrispettivo del servizio sarà quello risultante dall'offerta dell'affidatario, oltre IVA se e in quanto dovuta.
5. Sono ricompresi nell'accordo quadro anche le prestazioni di cui all'art. 6 del presente Capitolato, i cui corrispettivi saranno quelli previste dalla Tariffa dei servizi universali in vigore.
6. Il prezzo unitario per tipologie di prodotti offerto si intende comprensivo di tutte le obbligazioni e gli oneri a carico dell'affidatario previsti dal presente capitolato e dalla lettera di richiesta di offerta.

I quantitativi dei prodotti rappresentati in sede di richiesta di offerta sono puramente indicativi dell'ordine di grandezza ad oggi noto rilevato dagli anni precedenti.

Si dà informazione che ARPAT, sulla base della più recente normativa, ha attivato diverse modalità di gestione della corrispondenza, tramite posta elettronica certificata, che può mutare nel tempo i volumi effettivi delle quantità richieste di alcuni prodotti.

Articolo 9 - Corrispettivo e modalità di pagamento

1. I prezzi unitari offerti dall'affidatario per le varie tipologie di prodotti, in sede di richiesta di offerta, sono comprensivi di ogni onere connesso all'esecuzione del servizio (ad esclusione del bollo a carico di ARPAT) e si intende fisso e invariabile per i primi due anni. Dal terzo anno di durata dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, in mancanza di costi standardizzati, i corrispettivi saranno oggetto di revisione in aumento o in diminuzione, nella misura del 100% della variazione accertata dall'ISTAT qualora l'indice risultasse superiore o inferiore all'1%. L'indice di riferimento è quello dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), e il periodo di riferimento per il calcolo dell'ISTAT sarà quello dei 12 mesi precedenti al periodo interessato.

Il prezzo per l'affrancatura e la notifica degli atti giudiziari sarà corrisposto per il servizio relativo agli atti giudiziari nell'ambito della Regione Toscana, con i prezzi offerti, mentre il prezzo relativo allo stesso servizio in ambito nazionale (extra Regione Toscana) sarà corrisposto in base alle Tariffe del servizio universale.

2. La fatturazione dei corrispettivi spettanti per l'espletamento dei servizi di cui al successivo punto 3) lett. A e B) avviene posticipatamente con cadenza mensile, entro 30 giorni dalla verifica delle prestazioni, successiva a presentazione di rendicontazione (scheda di rendiconto giornaliero suddivisa per struttura di rendicontazione, con l'indicazione dei quantitativi e tipologie del prodotto, peso e costo) e della fattura stessa, a scelta dell'affidatario; il tempo tecnico per l'effettuazione della verifica della prestazione da parte di ARPAT è pari a 15 giorni; in caso di accertamento di discordanze, viene attivato contraddittorio; nell'ipotesi in cui la verifica avvenga su presentazione di fattura, l'accertamento di errori comporterà l'onere di rimessione fattura o nota di accredito.
La fatturazione dei corrispettivi spettanti di cui al successivo punto 3) lett. c sarà effettuata secondo le norme in uso .

3. Il pagamento dei servizi dovrà avvenire come segue:
- a) il pagamento del servizio di ritiro, spedizione e recapito della corrispondenza avverrà a seguito di **fatturazione dedicata e posticipata, con cadenza mensile, entro 30 giorni dalla verifica delle prestazioni, successiva a presentazione di rendicontazione (scheda di rendiconto giornaliero suddivisa per struttura di rendicontazione, con l'indicazione dei quantitativi e tipologie del prodotto, peso e costo) e della fattura stessa, a scelta dell'affidatario; il tempo tecnico per l'effettuazione della verifica della prestazione da parte di ARPAT è pari a 15 giorni;** in caso di accertamento di discordanze, viene attivato contraddittorio; nell'ipotesi in cui la verifica avvenga su presentazione di fattura, l'accertamento di errori comporterà l'onere di rimessione fattura o nota di accredito;
 - b) il pagamento del servizio di ritiro, spedizione e di notifica degli atti giudiziari, **avverrà a seguito di fatturazione dedicata e posticipata, con cadenza mensile, entro 30 giorni dalla verifica delle prestazioni, successiva a presentazione di rendicontazione (scheda di rendiconto giornaliero suddivisa per struttura di rendicontazione, con l'indicazione dei quantitativi e tipologie del prodotto, peso e costo) e della fattura stessa, a scelta dell'affidatario; il tempo tecnico per l'effettuazione della verifica della prestazione da parte di ARPAT è pari a 15 giorni;** in caso di accertamento di discordanze, viene attivato contraddittorio; nell'ipotesi in cui la verifica avvenga su presentazione di fattura, l'accertamento di errori comporterà l'onere di rimessione fattura o nota di accredito;
 - c) **il pagamento dei servizi (universali) pieghi di libro, telegrammi, fornitura modulistica per posta registrata avverrà a seguito di fatturazione dedicata e posticipata, fermo restando la tempistica prevista per la verifica.**
Nelle fatture per importi non soggetti ad IVA (servizi universali), l'imposta di bollo è a carico di ARPAT.

4. Le fatture devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato previsto dal DM n. 55/2013 e dovranno essere intestate a:
**ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana,
Via Porpora n° 22,
50144 Firenze
P.IVA 04686190481
Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: UFNBJI**

Le fatture devono essere trasmesse tramite SDI e riportare il numero di CIG derivato per ogni appalto attuativo.

A seguito delle novità normative introdotte dal D.L. 24-04-2017 n. 50, anche ARPAT è inclusa fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti (split payment) pertanto le fatture elettroniche dovranno recare nel campo 2.2.2.7 <Esigibilità IVA> il valore S "scissione pagamenti".

5. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario.

Ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori.

L'affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad ARPAT le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati; in ogni caso l'affidatario si obbliga al compimento delle incombenze relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.

Il termine previsto per il pagamento delle fatture si intenderà sospeso in presenza di contestazioni effettuate all'affidatario. Il termine riprenderà a decorrere dalla data di notifica all'affidatario delle decisioni assunte dall'ARPAT.

Articolo 10 – Clausola art. 3, C. 8, della Legge 13 AGOSTO 2010 N. 136

1. I pagamenti verranno effettuati da ARPAT esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale specificamente dedicato alle commesse pubbliche identificato in contratto.
2. L'affidatario, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, si dovrà impegnare a destinare il suddetto conto corrente alla effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale, fermo restando le eccezioni del suindicato art. 3 comma 3.

Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi dal bonifico bancario/postale, si procederà alla automatica risoluzione del presente contratto.

Articolo 11 - Durata dell'accordo quadro

L'accordo quadro ha decorrenza dalla data di stipula del contratto (presumibilmente 1.4.2021) e cesserà i propri effetti al raggiungimento dell'importo massimo di **Euro 70.000,00, esclusa IVA**, e comunque cessa alla scadenza temporale stabilita in anni 4.

Articolo 12 - Deposito cauzionale

L'affidatario sarà tenuto, nella fase di perfezionamento dell'affidamento, a costituire, a garanzia

dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% Dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.

Dette fidejussioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono, altresì, espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta di ARPAT ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto affidatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte di ARPAT.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di ARPAT. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo ARPAT ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, del certificato di verifica di conformità finale.

In caso di risoluzione del contratto l'affidatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

Articolo 13- Responsabilità dell'affidatario

1. Fermo restando l'applicazione delle penali per inesatta esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato, l'affidatario assume ogni **responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, ad ARPAT e a terzi in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione o in occasione dell'esecuzione degli adempimenti di contratto.**

L'affidatario è responsabile dei danni, dello smarrimento, che dovessero occorrere alla corrispondenza, nel corso dell'espletamento dei servizi ed imputabili a colpa dei propri operatori derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, esonerando ARPAT da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'affidatario assume ogni responsabilità sulla corretta conduzione del servizio di gestione della corrispondenza di ARPAT;
3. In particolare l'affidatario assume ogni **responsabilità civile nei confronti di terzi** a qualunque titolo e causa inerente e conseguente all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto. Sarà obbligo dell'affidatario adottare nell'esecuzione del servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità dei terzi, nonché per evitare danni a persone e cose, restando comunque responsabile;

4. L'affidatario prima della stipula del contratto dovrà comunicare ad ARPAT i seguenti dati:
 - il proprio responsabile del contratto, che gestirà in via principale tutti i rapporti con il responsabile provinciale del procedimento;
 - l'indirizzo della propria sede presso cui verranno eseguite le attività descritte all'articolo 4.
5. L'affidatario dovrà verificare che i propri dipendenti, impiegati nei servizi di cui al presente Capitolato indossino appositi **dispositivi di identificazione** e siano provvisti di tessera personale identificativa.
6. L'affidatario, inoltre, è tenuto al rispetto di tutti gli **obblighi verso i propri dipendenti** risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
7. L'affidatario deve assicurare la **tutela del personale che effettuerà le prestazioni** oggetto del presente contratto e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore.
8. L'affidatario è **responsabile per infortuni e danni**, a persone o cose, arrecati ad ARPAT o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto di appalto, con conseguente esonero di ARPAT da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.
9. L'affidatario è obbligato altresì all'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008.

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679, di seguito "GDPR", nonché D.Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D.Lgs. 101/2018, di seguito "codice privacy") ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal contratto, ARPAT, in qualità di titolare, nomina l'affidatario Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR (allegato fac-simile dell'Accordo Data Protection Agreement).

L'affidatario è tenuto a fornire garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, per attuare misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti normativi sanciti dal GDPR, dal Codice Privacy e da qualsiasi altra norma connessa inerente al trattamento dei dati personali, comprese le misure di sicurezza del trattamento, per garantire la riservatezza e la protezione dei diritti degli interessati.

L'affidatario è tenuto ad assicurare e far assicurare ai propri dipendenti, collaboratori e responsabili ulteriori, la riservatezza e il corretto trattamento delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

L'affidatario deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Sarà obbligo di ARPAT vigilare durante tutta la durata del contratto sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte dell'affidatario.

Articolo 14 - Divieto di cessione del contratto. Subappalto

1. Il contratto non può essere **ceduto** a terzi, a pena di nullità dell'atto di cessione.
2. Il **subappalto** è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs.n. 50/2016.

3. Anche in caso di subappalto, rimane ferma l'unicità del referente per ARPAT, che rimane l'operatore economico affidatario, con il quale si terranno tutti i contatti, anche in relazione all'ordinazione dei singoli servizi ai numeri di telefono e fax, e indirizzi e-mail prestabiliti.
4. In caso di subappalto, l'affidatario è obbligato a trasmettere ad ARPAT copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subaffidatario, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento e nelle fatture vi deve essere eventuale indicazione di modalità di pagamento conforme alle disposizioni in materia di tracciabilità.
5. L'affidamento in subappalto non esonera l'affidatario da responsabilità verso ARPAT.
6. La violazione dei divieti di cui al presente articolo comporta l'immediata risoluzione del contratto.

Articolo 15 - Controlli e penali (clausola art. 1341 cod.civ.le)

1. ARPAT, in vigore contrattuale, ha piena facoltà di esercitare in qualsiasi momento gli opportuni controlli relativi alla corretta esecuzione dell'appalto in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò l'affidatario possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta.
2. Salvo che non ritenga di chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni, ARPAT qualora risultino inadempienze dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni e nei casi di ritardo nell'esecuzione del servizio, potrà applicare le penali indicate nel **documento "Penali", allegato sotto la lettera B) al presente capitolato speciale di appalto.**
3. Le penali saranno oggetto di fatturazione specifica da parte di ARPAT, a seguito di definitiva quantificazione dopo apposito contraddittorio. Se l'ammontare delle penali fosse superiore al corrispettivo dovuto, ARPAT si rivale direttamente sulla cauzione definitiva. In tale caso la cauzione definitiva è reintegrata dall'affidatario nel termine assegnato. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di ARPAT al risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.
4. Se non sono rispettati i tempi previsto nel precedente art. 3, per lo svolgimento del servizio di gestione della corrispondenza ivi descritti, ARPAT ha la facoltà di fissare un termine entro il quale l'affidatario deve conformarsi **alle condizioni** pattuite. Nel caso di mancato rispetto del suddetto termine, ARPAT, ove non ritenga di effettuare il ricorso all'esecuzione in danno, previa semplice comunicazione, può risolvere il contratto come previsto dall'articolo 1456 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
5. ARPAT, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, ha facoltà, inoltre, di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione **di avvalersi della clausola risolutiva, comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, qualora l'ammontare delle penali applicate superi il 10 % (dieci per cento) del valore del contratto.**
6. Qualora l'ammontare delle penali risultasse superiore all'1% dell'importo contrattuale, saranno applicate le Linee Guida n. 6 di ANAC.

Articolo 16 - Costi per la sicurezza e informazioni in materia di sicurezza

Ai sensi dell'art. 26 del D.gs. n. 81/2008 e s.m.i. non ricorrono le condizioni per la redazione del DUVRI in quanto trattasi di mera consegna; il costo della sicurezza è pari a zero euro.

Articolo 17 - Recesso di ARPAT (clausola art. 1341 cod.civ.le)

1. ARPAT oltre che nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, ARPAT può recedere dal contratto (Clausola ex art. 1341 c.c.) nei seguenti casi:
 - in qualunque tempo e fino al termine dell'appalto, qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzativa rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato;
 - previa dichiarazione da comunicare all'affidatario, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso del contratto.
2. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno quindici giorni prima della data indicata quale cessazione del contratto.
3. In entrambi i casi, fermo restando il diritto dell'affidatario al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'affidatario.

Articolo 18 – Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa (clausola art. 1341 cod.civ.le)

1. ARPAT, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, ha facoltà di **risolvere anticipatamente il contratto**, mediante semplice dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:
 - a. **maturazione di penali per importo superiore al 10% del valore del contratto;**
 - b. in caso di violazione accertata definitivamente della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza da parte della società affidataria;
 - c. **commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto**, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa da ARPAT con ogni mezzo, ed oggetto di denuncia o querela, senza necessità di attendere l'evolversi dei relativi procedimenti, da considerarsi, ai fini di specie, quali gravi inadempimenti contrattuali;
 - d. **vertenze promosse verso ARPAT** in relazione al contratto e alla sua esecuzione, in rapporto alle quali la società non intervenga, senza indugio, a sollevare ARPAT stessa, anche in sede giudiziale;
 - e. cessazione dell'attività, **fallimento o altra procedura concorsuale** a carico dell'affidatario;
 - f. **violazione della privacy** di dipendenti o altri soggetti i cui dati siano oggetto di trattamento.
 - g. oltre cinque plichi smarriti, debitamente contestati da Arpat, nell'arco dei quattro anni di durata del contratto;
 - h. oltre dieci recapiti in ritardo rispetto ai tempi indicati all'art. 4 del presente CSA, da calcolare nell'arco di una annualità.
2. La risoluzione si verificherà dalla trasmissione, a mezzo posta certificata, della comunicazione con la quale ARPAT dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
3. In pendenza del termine per rendere operativa la risoluzione l'affidatario ha l'obbligo di adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni contrattuali. In tal caso ARPAT avrà comunque diritto di servirsi presso altra società, a suo insindacabile giudizio e di incamerare il deposito cauzionale definitivo ponendo a carico della Società inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.

4. Inoltre, **il contratto sarà risolto di diritto qualora, a causa di ritardi nella consegna della corrispondenza indirizzata ad ARPAT o di ritardi nel recapito della corrispondenza ai destinatari, ne consegua una responsabilità di ARPAT (anche nei confronti dei funzionari di ARPAT).**
5. ARPAT si riserva di intraprendere qualsiasi azione per il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento o del ritardo imputabili all'affidatario. Lo stesso affidatario si obbliga a mantenere sollevata ARPAT da qualsiasi responsabilità, anche tramite apposito intervento sostitutivo in eventuali giudizi che vengano attivati, assumendosi ogni incombenza in rapporto e in conseguenza della relativa definizione.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. N. 135/2012 il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva, con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

Articolo 19 - Diffida ad adempiere e risoluzione per inadempimento

1. In ogni caso, ARPAT si riserva di utilizzare la **procedura per diffida ad adempiere, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile**, assegnando un congruo termine per l'esecuzione, anche ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato. Nel mancato rispetto del suddetto termine, ARPAT, ove non ritenga di effettuare il ricorso all'esecuzione in danno, previa semplice comunicazione, potrà risolvere il contratto.
2. Rimane comunque ferma la possibilità di ARPAT di avvalersi della procedura giudiziale di risoluzione per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento, così come quella di chiedere danni ulteriori rispetto a quelli previsti dal regime delle penali a fronte di danni accertati.
3. La risoluzione anticipata, comunque disposta, comporta l'applicazione delle penali comunque previste ed il risarcimento dei danni, con possibilità di rivalersi su compensi maturati e cauzioni, oltre che per l'eventuale maggior danno. A tal fine ARPAT si rivale, in prima istanza, sulle somme spettanti all'affidatario, e, quindi, sulla cauzione prodotta, salva ogni ulteriore azione nei confronti dell'affidatario.
4. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Art. 20 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - osservanza di contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e previdenze sociali.

L'affidatario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'affidatario si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive degli Appaltatori.

Nel caso di subappalto, l'affidatario risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Articolo 21 - Forma delle comunicazioni

Ogni comunicazione, notificazione o intimazione, comunque denominata, salvo quanto diversamente disposto nel presente capitolato, sarà effettuata da ARPAT all'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarata dall'affidatario in sede di gara.

Articolo 22 - Foro competente (clausola ex art. 1341 Cod. civ)

Per la risoluzione di eventuali controversie, il foro territorialmente competente è quello di Firenze.

Articolo 23 – Contratto e spese contrattuali (clausola ex art. 1341 Cod. civ)

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata elettronica, sottoscritto digitalmente.

I corrispettivi del presente appalto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 per quanto concerne l'I.V.A, dal D.P.R. 26.10.1972 n.642 per quanto riguarda l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni.

L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Amministrazione, mentre l'imposta di bollo e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'affidatario.

Il contratto non è soggetto a registrazione se non in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del T.U. approvato con D.P.R. 26.04.1986, n. 131, essendo redatto in forma di scrittura privata non autenticata ed essendo il corrispettivo soggetto ad IVA.

ART. 24 – Clausola anticorruzione

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165", l'affidatario si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dalle seguenti disposizioni, per quanto compatibili:

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2021-2022 di cui al decreto del Direttore generale n. 10/2020;
- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 166/2014.

(gli atti sono reperibili sul sito di ARPAT <http://www.arpato.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalis>)

L'affidatario e i suoi collaboratori, a qualunque titolo, sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. 16 aprile n 2013, n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165", in quanto applicabili, ed altresì a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa



buona fede, sia durante l'intero procedimento di affidamento, sia nella fase di esecuzione del contratto.

A tal fine, l'affidatario assicura l'adozione di misure idonee a garantire il rispetto della sopra citata normativa nonché del rispetto di quanto disposto all'articolo 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione di appartenenza nei confronti della medesima società, impresa, consorzio o altro soggetto).

La violazione degli obblighi previsti dai suddetti atti è causa di risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 25 - Normativa di riferimento

1. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale di appalto si rinvia:
 - al decreto legislativo n. 50/2016;
 - alla lettera di richiesta di offerta
 - alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i., alle disposizioni del Codice Civile in materia.
 - al D.Lgs 81/2008.
2. Per quanto riguarda il servizio di gestione della corrispondenza si rimanda integralmente alle vigenti disposizioni normative in materia.

Allegati:

- allegato A "Elenco delle strutture territoriali di ARPAT"
- allegato B "Penali"
- fac-simile "Accordo Data Protection Agreement"

Allegato "A"				
STRUTTURE ARPAT	INDIRIZZO	FREQUENZA RITIRO	CHIUSURA PATRONO	ORARIO DEL RITIRO
Direzione	50144 Firenze - Via Porpora, 22	giornaliero	24 giugno	dalle ore 10,30 alle 13,00
Dipartimento di Firenze	50144 Firenze - Via Ponte alle Mosse, 211	giornaliero	24 giugno	dalle ore 10,30 alle 13,00
Dipartimento di Livorno	57126 Livorno - Via G. Marradi, 114	bisettimanale: martedì e venerdì	22 maggio	dalle ore 10,30 alle 13,00
Dipartimento di Prato	59100 Prato – Via Lodi 20	bisettimanale: martedì e venerdì	8 settembre	dalle ore 10,30 alle 13,00
Dipartimento di Grosseto	58100 Grosseto - Via Fiume, 35	bisettimanale: martedì e venerdì	10 agosto	dalle ore 10,30 alle 13,00
Dipartimento di Massa e Carrara	54100 Massa – Via del Patriota, 2	bisettimanale: martedì e venerdì	4 ottobre	dalle ore 10,30 alle 13,00
Dipartimento di Arezzo	52100 Arezzo - Viale Maginardo, 1	bisettimanale: martedì e venerdì	7 agosto	dalle ore 10,30 alle 13,00
Dipartimento di Lucca	55100 Lucca - Via A. Vallisneri, 6	bisettimanale: martedì e venerdì	14 settembre	dalle ore 10,30 alle 13,00

Foglio1

Dipartimento di Siena	53100 Siena – Strada del Ruffolo, 2 - Località Ruffolo	bisettimanale: martedì e venerdì	1 dicembre	dalle ore 10,30 alle 13,00
Dipartimento di Pisa	56127 Pisa - Via Vittorio Veneto, 27	bisettimanale: martedì e venerdì	17 giugno	dalle ore 10,30 alle 13,00
Dipartimento di Pistoia	51100 Pistoia - Via Baroni, 18	bisettimanale: martedì e venerdì	25 luglio	dalle ore 10,30 alle 13,00
Dipartimento circondario Empolese	50053 Empoli (FI) - Via Tripoli, 18	venerdì	30 novembre	dalle ore 10,30 alle 13,00
Dipartimento Piombino Elba	57025 Piombino Via Adige, 12 – Loc. Montegemoli	mercoledì	8 maggio	dalle ore 10,30 alle 13,00
Settore Mugello	50032 Borgo S. Lorenzo (FI) - Via Don L. Sturzo, 29	bisettimanale: martedì e venerdì	24 giugno	dalle ore 10,30 alle 13,00

PENALI: Allegato "B" al capitolato speciale d'appalto inerente il servizio di ritiro, spedizione e recapito della corrispondenza e servizio di notifica degli atti giudiziari					
Servizio	Misura	Periodicità di calcolo	Valore penale	Valore soglia	Modalità di rilevazione e misura
Ritiro della corrispondenza da spedire dalle sedi di ARPAT compreso la Direzione dalle ore 10,30 alle 13	Mancato ritiro della corrispondenza	Vedasi allegato "A" inerente la frequenza del ritiro	1 %o giornaliero dell'importo del contratto	I ritiri devono essere sempre effettuati nei giorni e negli orari stabiliti salvo che nel giorno del patrono (Vedasi allegato "A" inerente la frequenza del ritiro)	Frequenza di ritiro della corrispondenza
Danneggiamento dei plichi di corrispondenza ARPAT	Ciascun plico danneggiato	—	€ 100,00 per ogni plico danneggiato	Nessun plico deve risultare danneggiato	Numerico
Smarrimento dei plichi di corrispondenza ARPAT	Ciascun plico smarrito	—	€ 250,00 per ogni singolo plico smarrito e/o non spedito	Nessun plico deve risultare smarrito	Numerico

SCRITTURA PRIVATA

Accordo quadro (art. 54, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016) con un unico operatore economico, di durata quadriennale per la regolamentazione dell'affidamento degli appalti attuativi relativi servizio di RITIRO, SPEDIZIONE e recapito DELLA CORRISPONDENZA e servizio di notifica degli atti giudiziari- CIG...

TRA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA (ARPAT), codice fiscale e partita IVA n. 04686190481, di seguito denominata "Agenzia", con sede legale in Firenze, Via Porpora n. 22, rappresentata dal Direttore Amministrativo di ARPAT, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'Agenzia e a concluderne i relativi atti

E

POSTE ITALIANE SPA, codice Fiscale e Partita IVA n..... di seguito denominata "affidatario" con sede legale in.....Via, rappresentata dal Legale rappresentante -----

PREMESSO:

- che con Decreto del Direttore Amministrativo n./2021 è stato disposto di affidare a Poste Italiane Spa un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 con un unico operatore economico, di durata quadriennale per la regolamentazione dell'affidamento degli appalti attuativi relativi servizio di RITIRO, SPEDIZIONE e recapito DELLA CORRISPONDENZA e servizio di notifica degli atti giudiziari;
- che con Decreto del Direttore amministrativo di ARPAT N...../2021 sono state approvate le condizioni economiche offerte dall'affidatario, a seguito di richiesta di offerta presentata sulla piattaforma telematica START;

- che i controlli in ordine al possesso da parte dell'affidatario dei requisiti di legge si sono conclusi positivamente;

- che è stata costituita la garanzia ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016,;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del servizio

L'appalto ha per oggetto la stipula di un accordo quadro (ex art. 59 d.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) con un unico operatore economico, **di durata quadriennale per la regolamentazione dell'affidamento degli appalti attuativi relativi servizio di RITIRO, SPEDIZIONE e recapito DELLA CORRISPONDENZA e servizio di notifica degli atti giudiziari, per un importo massimo di Euro 70.000,00 (esclusa IVA).**

L'accordo quadro di cui al presente capitolato speciale di appalto ha ad oggetto la regolamentazione dei successivi appalti attuativi relativi a:

a. il ritiro della corrispondenza spedita dalle diverse sedi ARPAT, come dettagliate nell'Allegato A, di cui all'articolo 3 del presente capitolato speciale di appalto;

b. il recapito della corrispondenza, di cui all'articolo 4 del presente capitolato speciale di appalto;

c. tracciabilità delle raccomandate;

d. ritiro degli atti giudiziari, consegna a Poste Italiane per l'affrancatura e successiva lavorazione. Gli importi di affrancatura saranno rimborsati mensilmente dietro presentazione di regolare distinta (suddivisa per sedi di mittenza);

e. notifica degli atti giudiziari

f. posta on line corporate (riserva servizio universale)

g. pieghi di libro (riserva servizio universale)

h. telegrammi (riserva servizio universale)

i. fornitura modulistica per posta registrata (ricevute ritorno raccomandata e buste e ricevute di ritorno atti giudiziari)

Le modalità e le frequenze della prestazione sono indicate agli artt. 3,4,5,6 e 7 del Capitolato speciale di appalto, di seguito brevemente indicato "CSA", che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Valore massimo dell'accordo quadro.

Il valore dell'accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, pertanto, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ARPAT costituendo l'Accordo Quadro unicamente un documento base per la regolamentazione e l'aggiudicazione degli appalti attuativi (ordini/contratto) , i quali saranno effettuati sulla base dei singoli prezzi offerti.

Il valore massimo dell'accordo quadro è di Euro 70.000,00 oltre IVA, per la durata di quattro anni. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ARPAT si riserva di affidare all'affidatario ulteriori servizi integrativi, qualora necessari e richiesti, fino a un massimo di 3.500,00 euro, oltre IVA, nonché eventuale revisione dei prezzi per euro 500,00, come previsto dall'art. 9 del CSA. Pertanto, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 il valore dell'accordo è di euro 74.000,00, oltre IVA.

Art. 3 -Corrispettivi e modalità di pagamento

Gli appalti attuativi saranno affidati mediante applicazione dei prezzi unitari offerti in relazione alle varie tipologie di prodotti oggetto della prestazione. I prezzi unitari offerti dall'affidatario per le varie tipologie di prodotti sono comprensivi di ogni onere

connesso all'esecuzione del servizio e si intendono fissi e invariabili per i primi due anni. Dal terzo anno di durata dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, in mancanza di costi standardizzati, i corrispettivi saranno oggetto di revisione in aumento o in diminuzione, nella misura del 100% della variazione accertata dall'ISTAT tramite l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), il periodo di riferimento per il calcolo dell'ISTAT sarà quello dei 12 mesi precedenti al periodo interessato.

Le modalità di fatturazione e pagamento sono previste dall'art. 9 del CSA.

Art. 4 - Durata dell'accordo quadro

L'accordo quadro ha decorrenza dalla data di stipula del contratto e cesserà i propri effetti al raggiungimento dell'importo massimo di **Euro 70.000,00, esclusa IVA**, e comunque cessa alla scadenza temporale stabilita in anni 4.

Art. 5 – Clausola art. 3, comma 8, della Legge 13.8.2010 n. 136

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'affidatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine l'affidatario si impegna a destinare il conto corrente di cui ha fornito ad ARPAT gli estremi, per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto.

Art. 6 - Controlli e penali

Si rinvia all'art. 13 del CSA.

Art. 7 – Recesso e risoluzione del contratto

In tema di recesso e risoluzione dal contratto si rinvia a quanto previsto dagli artt.15,16 e 17 del CSA.

Art. 8 - DUVRI

Ai sensi dell'art. 26 del D.gs. n. 81/2008 e s.m.i. non ricorrono le condizioni per la

redazione del DUVRI.

Art. 9 - Risoluzione delle controversie e foro competente

Per la risoluzione di eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il foro territorialmente competente è quello di Firenze.

Art. 10 – Clausola anticorruzione

Si rinvia all'art. 22 del CSA.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679, di seguito "GDPR", nonché D.Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D.Lgs. 101/2018, di seguito "codice privacy") ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal contratto, ARPAT, in qualità di titolare, nomina l'affidatario Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR come da Accordo Data Protection Agreement allegato.

ART. 12– Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia al Capitolato speciale di appalto (agli atti), al DPR n. 207/2010, al D.Lgs. n. 812/2008, al D. Lgs. n. 163/2006, alla L.R.T. n. 38/2007 e alle norme del codice civile.

ARPAT - Il Direttore Amministrativo (firma digitale)

Poste Italiane Spa - Il Legale rappresentante (firma digitale)

allegati: Capitolato speciale di appalto e allegati A e B

Accordo Data Protection Agreement

dichiarazione accettazione clausole art. 1341 C.C.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE ex art. 1341 C.C.

Accordo quadro (art. 54, Comma 3, D.Lgs. N. 50/2016) con un unico operatore economico, di durata quadriennale per la regolamentazione dell'affidamento degli appalti attuativi relativi servizio di ritiro, spedizione e recapito della corrispondenza e servizio di notifica degli atti giudiziari CIG...

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della SOCIETA'DICHIARA DI CONOSCERE E ACCETTARE LE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ED IN PARTICOLARE DI CONOSCERE E ACCETTARE, AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE, ESPRESSAMENTE LE SEGUENTI CLAUSOLE AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE:

**Articolo 15 - Controlli e penali, Articolo 17 - Recesso di ARPAT ,
Articolo 18 – Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa,
Articolo 22 - Foro competente, Articolo 23 – Contratto e spese contrattuali**

Poste Italiane spa – Il Legale rappresentante (firma digitale)

Elenco servizi richiesti

Posta Ordinaria "Posta4Pro"				
Scaglioni di peso	Formato Standard			Formato medio
	NUMERO PEZZI PRESUNTI (quadriennio)	PREZZO UNITARIO A BASE DI APPALTO (escluso IVA)	PREZZO UNITARIO OFFERTO (escluso IVA)	PREZZO UNITARIO A BASE DI APPALTO (escluso IVA)
Fino a 20 g	1200	€ 0,70		€ 1,60
Oltre 20 g e fino a 50 g	320	€ 1,60		€ 1,60
Oltre 50 g e fino a 100 g	100	-		€ 1,60
Oltre 100 g e fino a 250 g	50	-		€ 2,38
Oltre 250 g e fino a 350 g	50	-		€ 2,38
Oltre 350 g e fino a 1000 g	100	-		€ 3,98
Oltre 1000 g e fino a 2000 g	20	-		€ 4,18

Posta "Raccomandata pro"			
Scaglioni di peso	NUMERO PEZZI PRESUNTI (quadriennio)	PREZZO UNITARIO A BASE DI APPALTO (escluso IVA)	PREZZO UNITARIO OFFERTO (escluso IVA)
fino a 20 g	240	€ 2,95	
oltre 20 g fino a 50 g	100	€ 3,89	
oltre 50 g fino a 100 g	120	€ 3,89	
oltre 100 g fino a 250 g	100	€ 4,71	
oltre 250 g fino a 350 g	50	€ 4,71	
oltre 350 g fino a 1000 g	50	€ 5,78	
oltre 1000 g fino a 2000 g	50	€ 5,78	

Avviso ricevimento raccomandata (A/R)			
PRODOTTO	NUMERO PEZZI PRESUNTI (quadriennio)	PREZZO UNITARIO A BASE DI APPALTO (escluso IVA)	PREZZO UNITARIO OFFERTO (escluso IVA)
A/R multiplo	750	€ 0,57	

Atti giudiziari
Ambito regionale

Elenco servizi richiesti

Scaglioni di peso	NUMERO PEZZI PRESUNTI (quadriennio)	PREZZO UNITARIO A BASE DI APPALTO (escluso IVA)	PREZZO UNITARIO OFFERTO (escluso IVA)
fino a 20 g	1200	€ 7,79	
oltre 20 g fino a 50 g	320	€ 8,73	
oltre 50 g fino a 100 g	40	€ 8,73	
oltre 100 g fino a 250 g	40	€ 9,55	
oltre 250 g fino a 350 g	10	€ 9,55	
oltre 350 g fino a 1000 g	10	€ 10,61	
oltre 1000 g fino a 2000 g	10	€ 10,61	

Servizio pick-up			
Prodotto	NUMERO PEZZI PRESUNTI (quadriennio)	PREZZO UNITARIO A BASE DI APPALTO (escluso IVA)	PREZZO UNITARIO OFFERTO (escluso IVA)
Pick-up	6000	€ 3,50	
Pick-up a chiamata	6000	€ 6,00	

N. Prot: Vedi segnatura informatica

cl.: **DV.10.01.03/14** del

a mezzo: PEC

ARPAT

Direzione amministrativa– Settore Provveditorato

Via N. Porpora 22 – 50144 – Firenze

Accordo Data Protection fra Titolare, Responsabile (Data Protection Agreement)

TRA

ARPAT, con sede legale in Firenze via Nicola Porpora, 22, nella persona del suo legale rappresentante Direttore Generale Ing. Marcello Mossa Verre

E

Poste Italiane Spa, con sede legale in viale Europa 190, 00144 Roma, nella persona del suo legale rappresentante.....

Titolare e Responsabile verranno in seguito entrambi indicati congiuntamente "le Parti".

ART. 1 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679, di seguito "GDPR", nonché D. Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D. Lgs. 101/2018, di seguito "Codice Privacy") ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal contratto relativo al **Servizio di ritiro, spedizione e recapito della corrispondenza e servizio di notifica degli atti giudiziari di ARPAT**, in qualità di Titolare, nomina ditta **Poste Italiane Spa**, Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 GDPR.

I trattamenti affidati dal Titolare al Responsabile riguardano:

Il servizio consiste nella spedizione e recapito della corrispondenza di ARPAT, delle raccomandate, degli atti giudiziari, dei telegrammi, del servizio pieghi di libro e della posta online.

Descrizione sintetica dei trattamenti, descrivendo:

- Il servizio di spedizione della corrispondenza di ARPAT è curato direttamente dalla ditta affidataria del servizio.
- Il servizio di spedizione delle raccomandate **dovrà tracciare la corrispondenza** consentendo ad Arpat di seguire le raccomandate attraverso apposito sistema informatico, al quale accedere attraverso l'inserimento dell'ID della busta e il proprio nome utente.
- Il servizio di spedizione dell'Atto Giudiziario prevede il ritiro, l'affrancatura e la notifica dell'atto stesso compresa la ricezione dell'avviso di ricevimento.
- Il servizio di Posta Online comprende la stampa del documento, l'imbustamento, l'affrancatura e l'invio della corrispondenza.
- Il servizio pieghi di libro, prevede il ritiro e la consegna di libri e/o materiale cartaceo, anche in formato CD o DVD.
- il servizio dei telegrammi comprende la stampa del documento, l'imbustamento e la sua consegna.

La tipologia di dati trattati:

- dati comuni: anagrafici e di contatto quali indirizzo email e recapito telefonico;
- Giudiziari

Le categorie degli interessati: Personale ARPAT, cittadini, prestatori di attività o servizi per ARPAT, enti pubblici e imprese.

Numerosità degli interessati: 1.000.000 e di 10.000.000

I trattamenti effettuati per conto del Titolare dal Responsabile cesseranno al completamento del contratto ovvero in caso di sua risoluzione, per qualsiasi altro motivo.

Se una disposizione del presente articolo è o diventa invalida o inapplicabile, la validità e l'applicabilità delle altre disposizioni del medesimo rimangono inalterate. In questo caso, Titolare e Responsabile concordano di adottare una disposizione che corrisponda al meglio allo scopo previsto nella disposizione non valida o agli interessi comuni.

Poste Italiane Spa, in quanto Responsabile, fornisce garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, per attuare misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti normativi sanciti dal GDPR, dal Codice Privacy e da qualsiasi altra norma connessa inerente al trattamento dei dati personali, comprese le misure di sicurezza del trattamento, per garantire la riservatezza e la protezione dei diritti degli interessati.

Poste Italiane Spa, in quanto Responsabile, è tenuto ad assicurare e far assicurare ai propri dipendenti, collaboratori e responsabili ulteriori, la riservatezza ed il corretto trattamento delle

informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

In tal senso il responsabile, si impegna a consegnare, su richiesta, al Titolare e al DPO di ARPAT il proprio disciplinare di comportamento degli autorizzati e degli altri dipendenti coinvolti in modo diretto o indiretto nella esecuzione dei trattamenti svolti per conto del Titolare e delle istruzioni impartite agli autorizzati nei loro relativi ruoli.

In particolare, ai sensi dell'art. 28 GDPR, Poste Italiane Spa si impegna a:

1. adottare e mantenere aggiornato un proprio registro dei trattamenti, trasmettendolo al titolare per le verifiche dovute, entro 30 giorni dalla firma del contratto;
2. non mettere in atto, per nessun motivo, trattamenti di dati diversi da quelli autorizzati dal Titolare oggetto del presente contratto e presenti, se sia adottato, nel registro dei trattamenti. In tal senso renderà accessibile al Titolare il registro dei trattamenti, attivati per effetto del contratto, consentendo operazioni di consultazione, approvazione e diniego in relazione a singoli o gruppi di trattamenti;
3. fornire per iscritto agli autorizzati al trattamento le necessarie istruzioni in tema;
4. nominare gli autorizzati che svolgono le funzioni di "amministratore di sistema", ai sensi dei provvedimenti del Garante italiano per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 e del 25/6/2009, conservando i relativi estremi identificativi, definendo gli ambiti di operatività ai medesimi consentiti e comunicandone al titolare l'elenco nominativo con i relativi ambiti di operatività;
5. collaborare alla eventuale redazione di DPIA su trattamenti affidati alla sua responsabilità dal Titolare;
6. predisporre e trasmettere, su richiesta del Titolare e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare ARPAT- una relazione in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate al fine di renderle e mantenerle sempre adeguate ed aggiornate rispetto alla evoluzione delle minacce e sulla base dei riscontri derivanti dalla registrazione continua e puntuale degli incidenti eventualmente occorsi;
7. assistere e garantire il titolare del trattamento nell'evasione delle richieste e del rispetto dei tempi previsti, nei rapporti con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
8. assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto verso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei tempi prescritti;

9. assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al titolare del trattamento, ed in particolare al Security IT Manager del Titolare se nominato, nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento, della tipologia di dati trattati, delle categorie e numerosità degli interessati;

10. garantire al Titolare, su richiesta, l'accesso e la disponibilità permanente ai dati, su formati e strumenti di uso comune che ne garantiscano la fruizione da parte del titolare, consentendo in tal modo la piena continuità dei servizi oggetto del presente appalto e in modo che mai si configuri una situazione di lock in. Il Titolare deve essere sempre messo in condizione di poter garantire la continuità del servizio;

11. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b. la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

A tal fine si impegna ad assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al titolare del trattamento, ed in particolare al Security IT Manager del Titolare.

Restituire tutti i dati personali di pertinenza del Titolare, dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando le copie esistenti in proprio possesso, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati. In tal senso entro 120 giorni dalla firma del contratto **Poste Italiane Spa** e il responsabile del contratto per il Titolare, concordano modalità, tempi e forme idonee a garantire il non preconstituersi di situazioni di lock in, inteso come la diminuzione o perdita della possibilità da parte del Titolare di garantire i servizi, senza ricorrere forzatamente al soggetto Responsabile, e di gestire agevolmente, in modo sicuro e con tempi ragionevoli, la chiusura del contratto e l'eventuale subentro di un nuovo contraente o la gestione in autonomia in toto o in parte dei servizi. Tale accordo documentato viene messo a disposizione del Titolare e del DPO di ARPAT.

1. il Responsabile informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba

fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub-Responsabili;

2. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando, tramite il proprio security manager e di altre professionalità da lui stesso individuate di volta in volta, audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile. A tal fine il Responsabile del trattamento metterà a disposizione, su richiesta del titolare del trattamento, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal regolamento UE, agevolando il contributo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, ivi compresa, se necessario, l'attività di monitoraggio e controllo da parte del DPO e del Security IT Manager, sulle misure di sicurezza attuate e sulla loro efficacia fornendo tutta la documentazione che sarà richiesta e collaborando attivamente alle attività di rilevazione e misura. Il Titolare comunicherà con richiesta scritta all'indirizzo del Responsabile l'effettuazione dell'audit, con preavviso di una settimana.

3. Comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati" (DPO), qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati (DPO) del Titolare

4. Comunicare al Titolare, al DPO e al Security Manager il nome e i riferimenti di contatto del proprio Responsabile della sicurezza IT,

5. Mettere in atto gli interventi necessari qualora l'attività di monitoraggio e controllo mettesse in evidenza punti di debolezza nelle misure e nelle tecniche adottate o qualora durante l'esecuzione del Contratto, la normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti;

[da compilare solo nel caso della nomina di sub-responsabili]

Nel caso in cui per le prestazioni affidate dal Titolare al Responsabile, quest'ultimo ritenga di avvalersi di ulteriori soggetti, è obbligato a nominarli quali sub-responsabili del trattamento, assicurandosi che il sub-responsabile presenti garanzie sufficienti in termini di competenza e conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche e organizzative appropriate di modo che il trattamento dei dati risponda ai principi e alle esigenze del GDPR, e deve:

1. sottoporre a preventiva autorizzazione scritta e specifica del Titolare qualsiasi affidamento di trattamenti ad ulteriore responsabile (cd. "sub-responsabile");

2. far rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile del trattamento, riportati in uno specifico contratto o atto di nomina. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile

3. [solo nel caso in cui il Responsabile abbia già identificato il sub Responsabile] far adottare agli eventuali sub-responsabili, idonee e preventive misure di sicurezza tecniche ed organizzative appropriate, atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi violazione, rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 32 del GDPR,

I trattamenti affidati dal Responsabile al sub responsabile riguardano:

.....

Descrizione sintetica dei trattamenti, descrivendo:

. le operazioni di trattamento

. la tipologia di dati trattati (dati comuni (es. anagrafici e di contatto, ecc...); dati sensibili (es. dati sanitari, genetici, biometrici, dati giudiziari ecc...))

. le categorie e numerosità degli interessati

. altro

ART 2 - Penali

Nel caso in cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Titolare potrà risolvere il contratto/convenzione, salvo il risarcimento del maggior danno.

Data

Firme

il titolare ARPAT

Ing. Marcello Mossa Verre

il Responsabile Ditta **Poste Italiane Spa**